

Informativa per la clientela di studio

N. 147 del 14.12.2011

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Omesso versamento IVA, sanabile entro il 27 dicembre

*Secondo l'articolo 10-ter del Decreto Legislativo 74/2000, introdotto dall'articolo 35 del DL 223/2006, **chiunque non versa l'Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale, per importi superiori a 50 mila euro**, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo, **è punito con la reclusione da sei mesi a due anni**.*

Premessa

Il **D.L. n. 223 del 4 luglio 06**, ha introdotto due nuove ipotesi di reati tributari connessi all'imposta sul valore aggiunto, prevedendo – oltre alla casistica a regime del mancato versamento delle ritenute certificate – **anche l'ipotesi dell'omesso versamento Iva e della indebita compensazione**.

Omesso versamento Iva

Con l'articolo **10-ter del Decreto Legislativo n. 74/2000** è stata inserita nell'ordinamento tributario italiano una nuova fattispecie delittuosa.

Tale fattispecie è diretta a sanzionare **l'omesso versamento dell'IVA dovuta in base alle risultanze della dichiarazione annuale**.

Le pena prevista

È punito con la reclusione **da sei mesi a due anni**, chiunque non versa, per un **ammontare superiore a 50.000 euro** per ciascun periodo di imposta, **l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale**, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo (27 dicembre).

Limiti

La disposizione, **scatta al superamento di due limiti**:

Quantitativo

→ dovendo l'omissione essere **superiore al limite sensibile dei 50.000 euro**.

Temporale

→ essendo prevista la possibilità di provvedere tardivamente all'adempimento, **entro il 27 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento**.

Le Variabili della condotta

Soggetto attivo

→ Contribuente che riveste la qualità di soggetto Iva, tenuto al versamento dell'Iva.

Condotta

→ **Omesso versamento dell'imposta** sul valore aggiunto che risulta a debito dalla dichiarazione annuale.

Soglia di punibilità

→ Ammontare dell'Iva non versata **superiore a 50.000** euro per ciascun periodo d'imposta.

Consumazione del reato

→ **Mancato versamento dell'imposta entro il termine previsto** per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo.

Pena prevista

→ Reclusione da **sei mesi a due anni**.

Perché s'incorra nel reato (***nella fattispecie, penale***), occorre che l'omissione del versamento dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione, si protragga **oltre il 27 dicembre dell'anno successivo al periodo di imposta di riferimento**.

Per **evitare la sanzione penale** è necessario **effettuare il versamento entro il 27 dicembre** dell'anno successivo ed è sufficiente versare anche un importo parziale, ma tale da scendere al di sotto dell'importo limite previsto.

- ad esempio, se per l'anno **d'imposta 2010** l'importo a debito non versato è **Euro 80.000**, per la mancata applicazione delle sanzioni penali è sufficiente il versamento di un importo superiore ad euro. **30.000 prima del 27 dicembre 2011.**



Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....